

Novità legislative: Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea” (*Gazz. Uff.*, 1° ottobre 2010, n. 230).

Riferimenti normativi: art.82 T.F.U.E.	Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2008	Art. 52 L. 7 luglio 2009, n. 88	L. 22 aprile 2005, n. 69	Convenzione europea del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate (L. 25 luglio 1989, n. 257)	Artt. 127, 656, 658, 665, 659, 701, 702, 714, 715, 716, 730 ss. cod. proc. pen.
---	--	---------------------------------	--------------------------	--	---

Sommario: **1.** Il reciproco riconoscimento delle sentenze penali di condanna nell’U.E. - **2.** Ambito di applicazione e finalità dell’istituto. Rapporti con il mandato di arresto europeo. - **3.** La trasmissione della sentenza di condanna: concetti e definizioni. - **4.** Le autorità competenti. - **5.** La trasmissione “all’estero” della sentenza di condanna. - **6.** *Segue:* le condizioni di emissione - **7.** *Segue:* il procedimento. - **8.** Il trasferimento delle persone condannate. - **9.** La trasmissione “dall’estero”: procedura e condizioni per il riconoscimento. - **10.** I motivi di rifiuto del riconoscimento.- **11.** Le misure cautelari e l’arresto di polizia giudiziaria. **12.** Gli effetti del riconoscimento. **13.** Il principio di specialità. - **14.** Le disposizioni transitorie.

1. Il reciproco riconoscimento delle sentenze penali di condanna nell'U.E.

Con il D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (pubblicato sulla *Gazz. Uff.* n. 230 del 1° ottobre 2010), è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 (pubblicata sulla *G.U.U.E.*, L 327/27 ss., del 5 dicembre 2008), relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Il provvedimento è stato adottato in conformità alla delega legislativa conferita al Governo secondo l'ampio e dettagliato catalogo di principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 52 della L. 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2008).

La normativa europea in tal modo recepita dal legislatore introduce nel nostro ordinamento uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la L. 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (*ex art. 82 T.F.U.E.*), nel caso in cui i cittadini dell'Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro.

Il sistema delineato dalla Decisione quadro 2008/909/GAI muove dalla constatazione (*considerandum* n. 5) che "*i diritti processuali nei procedimenti penali rappresentano un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'ambito della cooperazione giudiziaria*". Esso, oltre a rispettare i diritti fondamentali e i principi sanciti dall'art. 6 T.U.E. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*considerandum* n. 13), deve essere attuato ed applicato "*in modo da consentire il rispetto dei principi generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza*" (*considerandum* n. 6).

Proprio alla luce di tali fondamentali presupposti è possibile intravedere la ragione pratica dell'istituto, volto essenzialmente a sostituire la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate ed il relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 (non ratificato da tutti gli Stati membri): entrambi tali strumenti, infatti, non prevedono in linea di massima alcun *obbligo* di accettare le persone condannate ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà personale (*considerandum* n. 4). Nella Convenzione europea del 21 marzo 1983, addirittura, il trasferimento per l'esecuzione della parte residua

della pena è previsto solo nei confronti dello Stato di cittadinanza del condannato e solo previo consenso del medesimo e degli Stati interessati.

All'interno del nuovo assetto normativo, invece, “ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, *la partecipazione di quest'ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione*” (*considerandum* n. 5)

2. Ambito di applicazione e finalità dell'istituto. Rapporti con il mandato di arresto europeo.

L'importanza del nuovo strumento di cooperazione emerge chiaramente già dal suo campo di applicazione, poiché l'art. 26 della decisione quadro 2008/909/GAI prevede la sostituzione – a decorrere dal 5 dicembre 2011 – delle corrispondenti disposizioni contenute nelle seguenti convenzioni applicabili nei rapporti tra gli Stati membri dell'U.E.:

- a) la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1997;
- b) la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970;
- c) il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni;
- d) la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991.

La nuova disciplina normativa, inoltre, si propone di integrare il sistema di consegna del mandato d'arresto europeo, con specifico riferimento alle ipotesi della consegna *in executivis* e della consegna per finalità processuali dei cittadini e dei residenti in Italia (*ex artt. 18, lett. r), e 19, comma primo, lett. c), della L. 22 aprile 2005, n. 69).*

Infatti, sulla base del *considerandum* n. 12 e, soprattutto, dell'art. 25 della decisione quadro 2008/909/GAI, che si riferiscono espressamente all'ipotesi dell'esecuzione delle pene a seguito di un m.a.e., può ricavarsi la generale regola di riparto secondo cui “*fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione*”.

Entro tale prospettiva si colloca la norma di attuazione di cui all'articolo 24, comma primo, del D.Lgs. in oggetto, laddove si estende l'applicazione della nuova procedura alle ipotesi previste dagli articoli 18, comma primo, lettera r) e 19, comma primo, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69. Si tratta, come è noto, dell'ipotesi in cui la procedura del mandato d'arresto europeo riguarda un cittadino italiano che dovrebbe

essere consegnato ad un altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, e della corrispondente ipotesi del mandato d'arresto emesso a soli fini processuali, ossia per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un nostro cittadino o di un residente nel territorio del nostro Stato. Nel primo caso, è consentito alla Corte d'appello di rifiutare la consegna purché disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia; nel secondo, di condizionare la consegna alla condizione che la persona, una volta processata e, eventualmente, condannata, sia rinvia in Italia per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

In entrambi i casi, dunque, dovrà applicarsi la procedura prevista dal D. Lgs. n. 161/2010, colmandosi in tal modo una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche interpretative, atteso che né la legge sul mandato d'arresto europeo, né la correlativa decisione quadro, regolavano esplicitamente la procedura di riconoscimento e adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento.

Finalità del nuovo strumento è quella di incrementare, all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata: in tale prospettiva, nel *considerandum* n. 9 della decisione quadro si afferma che “nell'accertarsi che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l'attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene *legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo*”.

Sulla stregua di quanto già avvenuto con la previsione dell'art. 1, comma primo, della L. n. 69/2005 in tema di mandato d'arresto europeo, l'art. 1 del D. Lgs. n. 161/2010 contiene una clausola generale di salvaguardia dei “*principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo*”, affermando che l'attuazione dello strumento di diritto derivato dell'U.E. avviene nei limiti in cui le disposizioni recepite “*non sono incompatibili*” con quei principi fondamentali.

3. La trasmissione della sentenza di condanna: concetti e definizioni.

Il nuovo regime normativo (art. 2) distingue fra la “*trasmissione all'estero*”, ossia la procedura, regolata nel Capo II del Decreto legislativo, con la quale una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa ad un altro Stato membro dell'Unione europea per essere ivi eseguita, previo suo riconoscimento, e l'opposta situazione della “*trasmissione dall'estero*”, che sta ad indicare invece la procedura, regolata nel Capo III, con la quale è un altro Stato membro dell'Unione europea a trasmettere una propria sentenza di condanna all'Italia per vedere da noi eseguita la sentenza previo suo riconoscimento.

Deve trattarsi, peraltro, di una “sentenza di condanna”, ossia di una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, con la quale vengano applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza (personale e a carattere detentivo) nei confronti di una persona fisica. E' dunque da escludere che il trasferimento dell'esecuzione possa riguardare provvedimenti di tipo

cautelare, mentre con il termine “sentenza di condanna” il legislatore ha senz’altro inteso riferirsi anche ai casi nei quali il provvedimento oggetto del trasferimento sia impositivo solo di una misura di sicurezza e non di una pena (ad es., quando sia stata pronunciata una sentenza di assoluzione *ex art. 530, comma quarto, cod. proc. pen., accompagnata da una misura di sicurezza*)¹.

La definizione di “pena” accolta nell’art. 2, lett. f), concerne qualsiasi pena detentiva, di durata limitata o illimitata, che venga irrogata a causa della commissione di un reato e a seguito di un procedimento penale, escludendosi in tal modo ogni possibilità di applicazione per quelle di natura pecuniaria. La definizione di “persona condannata”, inoltre, riguarda esclusivamente la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di condanna (art. 2, lett. c)): si esclude, pertanto, il trasferimento della procedura di esecuzione di un provvedimento pronunciato nei confronti di una persona giuridica, a seguito della commissione di un reato in applicazione della procedura prevista nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il concetto di “riconoscimento”, in particolare, sta ad indicare il provvedimento emesso dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, con cui si conclude favorevolmente il procedimento finalizzato ad eseguire una sentenza di condanna in uno Stato diverso rispetto a quello in cui è stata pronunciata.

V’è da osservare, infine, che il trasferimento della persona condannata è disposto per mezzo di un “certificato” (allegato I della Decisione quadro e art. 2, comma primo, lett. n), del D. Lgs. in esame), nel quale l’autorità di emissione inserisce i dati e le informazioni necessari per la decisione sul riconoscimento della sentenza di condanna.

4. Le autorità competenti.

Le autorità competenti sono individuate dall’art. 3, comma primo, tanto nel Ministero della giustizia quanto nelle singole autorità giudiziarie, rinviandosi poi alle attribuzioni per esse specificamente contemplate nel Decreto legislativo in esame.

Competenti all’emissione dell’ordine di trasferimento della persona condannata sono il Pubblico Ministero presso il giudice dell’esecuzione, relativamente alla procedura attiva (la “trasmissione all’estero”), e la Corte d’appello, relativamente alla procedura passiva (la “trasmissione dall’estero”).

Al Ministero della giustizia spettano unicamente le attività di trasmissione e ricezione delle sentenze e del certificato (contenuto nell’allegato I della decisione quadro), oltre che della corrispondenza ufficiale ad esse relativa, mentre la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie è consentita “nei limiti indicati dal presente decreto”, e dunque, come chiarisce la su citata Relazione illustrativa, “nella misura in cui può rendere più agevole e rapido l’espletamento delle procedure di trasferimento”: in tale ultimo caso, peraltro, il Ministero della giustizia è immediatamente informato della corrispondenza da parte della competente autorità giudiziaria italiana, dovendo

¹ Cfr., al riguardo, la *Relazione illustrativa* al D.Lgs. in oggetto, reperibile in www.giustizia.it, secondo cui, analogamente, il trasferimento dell’esecuzione della misura di sicurezza sarà possibile anche quando essa sia stata disposta in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento allargato ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale).

raccogliere dati statistici e rispondere ad eventuali richieste di informazioni provenienti dagli organi dell'Unione europea e dagli altri Stati membri.

5. La trasmissione “all'estero” della sentenza di condanna.

La trasmissione all'estero della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato membro dell'Unione europea è disposta, secondo l'art. 4, comma primo, o dal P.M. presso il giudice indicato nell'art. 665 cod. proc. pen. (esecuzione delle pene detentive), o dal P.M. individuato ai sensi dell'art. 658 cod. proc. pen. (esecuzione delle misure di sicurezza detentive).

Nel comma secondo dell'art. 4, inoltre, si esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale (riguardante l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane).

V'è da osservare, tuttavia, che nell'art. 24, comma secondo, si prevede, in linea generale, una clausola di rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, “in quanto compatibili” con il nuovo strumento, sempre che il Decreto legislativo nulla espressamente preveda al riguardo.

6. Segue: le condizioni di emissione.

L'ordine di trasmissione all'estero, secondo quanto chiarisce la Relazione illustrativa, è un provvedimento che “non sostituisce l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, ma si affianca ad esso, pur potendo essere emesso non contestualmente”.

Infatti, la trasmissione all'estero delle persone condannate è possibile, in presenza delle condizioni di seguito indicate, tanto nei confronti di persone già detenute, quanto nei confronti di persone per le quali l'ordine di esecuzione non è stato ancora emesso o non è stato ancora eseguito (arg. *ex* art. 5, comma primo).

L'art. 5, inoltre, stabilisce che ai fini dell'emissione dell'ordine di trasferimento sono necessarie, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) la durata della pena (o della misura di sicurezza) non deve essere inferiore a sei mesi, anche se costituisce il residuo di una pena maggiore (al di sotto di questa soglia minima, dunque, la procedura di trasferimento non può essere avviata, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, par. 1, lett. h), della Decisione quadro);
- b) non deve ricorrere una causa di sospensione dell'esecuzione;
- c) il trasferimento deve favorire il reinserimento sociale del condannato;
- d) il reato per il quale la persona è stata condannata deve essere punito, dalla legge penale italiana, con una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- e) la persona condannata deve trovarsi sul territorio italiano o sul territorio dello Stato membro di esecuzione, al momento dell'emissione dell'ordine di trasferimento.

In linea con quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, della Decisione quadro, il comma terzo dell'art. 5 individua lo Stato verso il quale la trasmissione può essere disposta, ossia:

- 1) lo Stato membro dove il condannato vive e di cui è cittadino;
- 2) lo Stato membro di cui il condannato è cittadino e dove questi deve essere espulso o allontanato, benché non vi risieda;
- 3) lo Stato membro dell'U.E. che abbia acconsentito al trasferimento [(ipotesi, quest'ultima, ricorrente sia nei casi di trasferimento verso un Paese di cui il condannato non è cittadino (ad es. un cittadino austriaco di cui si dispone il trasferimento in Germania), sia quando il condannato non viva nello Stato di cittadinanza, né, in base alla legge italiana, debba esservi espulso o allontanato (ad es. un cittadino austriaco, che risiede in Italia, di cui si dispone il trasferimento in Austria, benché non debba essere espulso verso quel Paese)].

Innovando significativamente rispetto al precedente sistema convenzionale (risalente alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983), l'art. 5, comma quarto, stabilisce infine le ipotesi in cui la trasmissione all'estero della sentenza di condanna deve essere oggetto di consenso da parte della persona condannata: nei casi sopra individuati *sub* 1) e 2), il trasferimento può avvenire senza il consenso della persona condannata, mentre in quello delineato *sub* 3) il trasferimento è sempre consensuale e presuppone l'accordo con lo Stato di esecuzione (*ex* art. 6, comma quarto, del D.Lgs. in esame). Il consenso, inoltre, deve essere espresso personalmente e per iscritto dalla persona condannata.

7. Segue: il procedimento.

Nell'articolo 6 è regolato il complesso procedimento attraverso il quale si dispone la trasmissione all'estero della sentenza di condanna, sempre che sussistano le condizioni di emissione previste dall'articolo 5.

La trasmissione all'estero - da parte del P.M. presso il giudice dell'esecuzione, ovvero del P.M. presso il magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione delle misure di sicurezza - può avvenire d'ufficio, o su richiesta, proveniente dalla stessa persona condannata o dallo Stato di esecuzione.

Prima di procedere alla trasmissione, tuttavia, il P.M. consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di esecuzione (*ex* art. 4 della Decisione quadro), al fine di acquisire determinate informazioni necessarie per la decisione. Si tratta, in particolare: a) della necessità di accertare che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero sia effettivamente finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata; b) di comunicare allo Stato di esecuzione l'opinione espressa dal condannato; c) di acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell'ipotesi in cui la trasmissione avvenga verso uno Stato dell'Unione europea che abbia acconsentito al trasferimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, lettera c); d) di conoscere le disposizioni normative dello Stato di esecuzione che regolano gli istituti della liberazione anticipata o della liberazione condizionale.

Il provvedimento di trasmissione all'estero deve contenere l'indicazione dello Stato di esecuzione, deve essere comunicato all'interessato (nelle forme previste dall'art. 6, comma sesto) e deve essere trasmesso – unitamente alla sentenza di condanna e al certificato contenuto nell'allegato I alla Decisione quadro - al Ministero della giustizia, che a sua volta provvede all'inoltro, “*con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta*”, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Alla materiale trasmissione degli atti, pertanto, provvede di regola il Ministero della giustizia. Può tuttavia provvedervi anche la stessa autorità giudiziaria, informandone l'autorità centrale, nei casi in cui la traduzione del certificato non sia necessaria (ad es., perché lo Stato membro di esecuzione ha dichiarato di accettare il certificato in lingua italiana, *ex art. 21 della decisione quadro*), o quando la stessa venga eseguita dalla stessa autorità giudiziaria.

La trasmissione può essere sospesa dall'autorità giudiziaria – quando sopravvenga una causa di sospensione dell'esecuzione – o addirittura revocata, quando sia venuta meno, prima dell'esecuzione all'estero, una delle condizioni di cui all'art. 5. Di entrambi i provvedimenti va data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia e all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

8. Il trasferimento delle persone condannate.

Nell'art. 7 viene disciplinata la fase procedimentale successiva al riconoscimento della sentenza di condanna da parte dello Stato di esecuzione, quella cioè che si conclude nel materiale trasferimento della persona condannata verso lo Stato di esecuzione.

Il trasferimento deve avvenire entro il termine – non perentorio - di trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento al Ministero della giustizia.

All'interno di tale fase, come si chiarisce nella Relazione illustrativa, gli organi esecutivi sono “il Ministero della giustizia, in quanto autorità di raccordo con le autorità straniere e soggetto che gestisce la detenzione delle persone condannate, e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, che opera la materiale consegna alle autorità di polizia dello Stato di esecuzione”.

A norma dell'art. 7, comma terzo, gli effetti esecutivi della sentenza italiana cessano con la traduzione della persona condannata e l'inizio dell'esecuzione della pena all'estero, mentre, in caso di diniego del riconoscimento della sentenza di condanna da parte dello Stato di esecuzione, quest'ultima ha inizio o prosegue secondo le regole proprie del nostro ordinamento.

L'art. 7, comma quarto, costituisce un'importante applicazione del principio di specialità nella fase attiva della procedura di trasmissione, stabilendo che nell'ipotesi in cui lo Stato di esecuzione, a seguito del trasferimento, chieda di perseguire, condannare o comunque privare della libertà personale la persona trasferita, in relazione ad un reato anteriormente commesso e diverso da quello per cui è avvenuto il trasferimento, l'autorità italiana competente a valutare la legittimità di tale estensione è la Corte d'appello del distretto cui appartiene l'autorità giudiziaria competente *ex articolo 4 del Decreto legislativo*.

A tale riguardo, le verifiche da compiere sono quelle già previste in materia di mandato d'arresto europeo dall'art. 26, comma terzo, della L. n. 69/2005, mentre l'eventuale diniego del consenso viene deliberato secondo i criteri che governano l'apprezzamento in ordine ai motivi di rifiuto del riconoscimento di cui all'art. 13 del Decreto, ossia secondo i criteri che la Corte d'appello applicherebbe nell'ambito della procedura passiva di trasferimento.

Qualora sia conosciuta la localizzazione della persona condannata nel territorio dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana può chiedere l'arresto della persona condannata contestualmente all'adozione del provvedimento con cui trasmette allo Stato estero la sentenza, e in attesa che l'autorità competente si pronunci sul riconoscimento (art. 8). Per formulare tale richiesta, inoltre, non è prevista nessuna particolare procedura, dovendosi ritenere sufficiente la compilazione del riquadro *sub e*) del certificato allegato alla Decisione quadro (art. 8, comma secondo).

9. La trasmissione “dall'estero”: procedura e condizioni per il riconoscimento.

Il modello di garanzia giurisdizionale già adottato nel nostro ordinamento in materia di estradizione e riconoscimento delle sentenze penali straniere, oltre che per l'attuazione del mandato d'arresto europeo (rispettivamente, con le previsioni di cui agli artt. 701 e 730 cod. proc. pen., e all'art. 5 della L. n. 69/2005), viene riproposto anche per la disciplina della procedura *cd. passiva*, ossia per la trasmissione dall'estero della sentenza di condanna (Capo III), il cui riconoscimento ed esecuzione vengono deliberati dalla Corte d'appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio (*ex art. 9, comma secondo*), nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 12, comma primo. Nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9, inoltre, sono dettati criteri residuali di determinazione della competenza.

A norma dell'art. 12, comma primo, l'avvio della procedura per il trasferimento in Italia può seguire due canali: d'iniziativa dello Stato di condanna, che trasmette il certificato e la sentenza al Ministro della giustizia, per il successivo inoltro alla Corte d'appello competente, ovvero d'iniziativa dello stesso Ministro della giustizia (purchè ricorrano le condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 10).

Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello si svolge nelle forme del rito camerale (*ex art. 127 cod. proc. pen.*), secondo quanto già previsto in materia di estradizione e di mandato d'arresto europeo, applicandosi altresì le disposizioni di cui all'art. 702 cod. proc. pen. (per consentire allo Stato di emissione di partecipare al giudizio davanti alla Corte d'appello facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana). Nel corso del procedimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può fare richiesta di integrazione o correzione del certificato e può chiedere nuovi documenti, assegnando allo Stato di emissione un congruo termine (art. 12, comma terzo).

Sulla falsariga di una disposizione già adottata in occasione del recepimento del mandato d'arresto europeo (*ex art. 17 L. n. 69/2005*), la Corte d'appello provvede con sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa a norma del comma primo (termine prorogabile di trenta giorni,

ove ricorrano ragioni eccezionali, nel qual caso occorre informare lo Stato di emissione, anche per il tramite del Ministero della giustizia).

La sentenza della Corte d'appello è soggetta a ricorso per cassazione, applicandosi le disposizioni di cui all'art. 22 della su citata L. n.69/2005.

Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza viene immediatamente comunicata al Ministero della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia presso il Ministero dell'interno.

Ai fini del riconoscimento (integrale o parziale) della sentenza di condanna, e della sua esecuzione in territorio italiano, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di delibazione da parte della Corte d'appello:

- a) *cittadinanza italiana della persona condannata*;
- b) *residenza, dimora o domicilio della stessa nel territorio dello Stato* (ovvero sua espulsione verso l'Italia, a motivo di un ordine inserito nella sentenza di condanna o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito a tale pronuncia);
- c) *ubicazione della persona condannata nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione*;
- d) *consenso* alla trasmissione della sentenza nel nostro Stato [condizione, questa, non assoluta, giacché sono fatte salve le eccezioni espressamente previste nel successivo comma quarto, ossia i casi nei quali la sentenza di condanna è stata pronunciata dallo Stato estero nei confronti di un cittadino italiano, che ha la residenza, la dimora o il domicilio in Italia, ovvero di un cittadino che, pur non vivendo in Italia, è stato qui espulso con lo stesso provvedimento con il quale è stata pronunciata la condanna o con altro provvedimento, giudiziario o amministrativo, successivo; a queste due ipotesi occorre poi aggiungere quella della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un non cittadino che, per sottrarsi alla condanna o al procedimento penale, sia fuggito in Italia o nel nostro territorio abbia fatto rientro (in quest'ultima ipotesi, tuttavia, pur non richiedendosi il consenso della persona interessata, è comunque necessario che sia prestato il consenso al trasferimento in Italia da parte del Ministro della giustizia, nei tempi e nelle forme specificati nel successivo articolo 12, comma secondo)];
- e) *doppia incriminazione* (ossia, la condizione secondo cui il fatto per il quale la persona è condannata costituisca reato anche a norma del nostro ordinamento, a prescindere da quelli che, nell'ordinamento straniero, sono gli elementi costitutivi del reato o la denominazione giuridica dello stesso); la stessa norma, peraltro, fa salvo quanto disposto nell'articolo 11, relativamente all'ampio catalogo di fattispecie delittuose per le quali non è invece richiesta la verifica della c.d. "doppia incriminazione": si tratta dei reati espressamente elencati nell'articolo 8, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato d'arresto europeo, sempre che gli stessi siano puniti nello Stato di emissione con una pena edittale non inferiore a tre anni;

f) *compatibilità* con la legislazione italiana della durata e della natura *della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione*, la cui esecuzione pertanto – diversamente dal tradizionale meccanismo di “conversione” accolto nell’art. 735 cod. proc. pen. - continua nel nostro ordinamento, fatta salva la possibilità di un “adattamento” cui la Corte d’appello può procedere, come si è visto, a norma dell’art. 10, comma quinto [il potere discrezionale della Corte è tuttavia soggetto ad alcuni limiti, poichè la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza non possono essere inferiori a quelle previste dalla legge italiana per i medesimi reati (o per reati simili) e, al contempo, non possono superare la durata o la natura di quella irrogata o applicata nella sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione; è escluso, infine, che la pena detentiva e la misura di sicurezza privativa della libertà personale possano essere convertite in pena pecuniaria].

10. I motivi di rifiuto del riconoscimento.

Il riconoscimento della sentenza di condanna può essere rifiutato dalla Corte d’appello solo se ricorre uno dei motivi di rifiuto tassativamente elencati nell’art.13 del D. Lgs. in esame.

La disposizione recepisce sostanzialmente il contenuto dell’art. 9, par.1, della Decisione quadro 2008/909/GAI, richiamandosi ai motivi di rifiuto ivi elencati. Si tratta, dunque: 1) della insussistenza delle condizioni per il riconoscimento espressamente individuate negli artt. 10, commi primo e secondo, e 11 del D.Lgs. sopra citato; 2) del principio del *ne bis in idem*, limitatamente agli Stati membri dell’U.E.; 3) della prescrizione del reato o della pena secondo la legislazione italiana, quando i fatti potevano essere giudicati in Italia; 4) dell’esistenza di una causa di immunità; 5) del difetto di imputabilità, per ragioni di età, alla data di commissione del fatto; 6) del residuo di pena inferiore al limite di sei mesi; 7) del carattere contumaciale della sentenza di condanna, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione; 8) della clausola cd. di territorialità, allorquando la sentenza di condanna si riferisca a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all’interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato; 9) dell’incompatibilità di una misura di trattamento medico-psichiatrico (o, comunque, privativa della libertà personale) con la legislazione italiana; 10) della situazione che si verifica quando lo Stato di emissione, prima della decisione sul riconoscimento, abbia rifiutato la richiesta formulata dall’autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è avvenuta.

Dissonante rispetto al già ampio catalogo dei motivi di rifiuto delineati dalla Decisione quadro appare, invece, la previsione di cui all'art. 13, comma primo, lett. e), del D. Lgs. in esame, che fa riferimento alla pronuncia, in Italia, di una sentenza di non luogo a procedere, *salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza*. Occorre tuttavia considerare che, pur non essendo previsto dalla normativa europea, il motivo di rifiuto, così come articolato, ricalca pedissequamente un'ipotesi di rifiuto della consegna già inserita nel nostro ordinamento con l'art. 18, lett. q), della L. n. 69/2005 in tema di mandato d'arresto europeo.

E' opportuno infine rilevare che, in presenza di determinate situazioni espressamente indicate dall'art. 13, comma secondo, del D. Lgs. in oggetto, la Corte d'appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, è tenuta a consultare, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione, richiedendo ogni informazione utile al riguardo (si tratta, ad es., dei motivi di rifiuto inerenti alla rilevata insussistenza delle condizioni per il riconoscimento, al *ne bis in idem*, alla clausola di territorialità, al procedimento *in absentia*, ecc.).

11. Le misure cautelari e l'arresto di polizia giudiziaria.

L'art. 14, comma primo, che regola la procedura per l'applicazione delle misure cautelari, dispone che, su richiesta dello Stato membro di emissione, la persona condannata che si trova sul territorio dello Stato può essere sottoposta a misura coercitiva, in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna e allo scopo di assicurarne la permanenza sul territorio dello Stato.

La misura cautelare può essere applicata dalla Corte d'appello – con ordinanza motivata, a pena di nullità - esclusivamente se vi è il pericolo che la persona, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della sentenza, possa darsi alla fuga. Il comma secondo della disposizione sopra indicata, infatti, per disciplinare le modalità applicative di tali misure, opera un rinvio alla disciplina generale della materia delle misure cautelari personali contenuta nel titolo I, libro IV del codice di procedura penale, prevedendo tuttavia alcune deroghe: non si applicano, infatti, gli articoli 273, 274 comma primo, lettere a) e c), e l'articolo 280 del codice di procedura penale.

Le misure coercitive (*ex art. 14, comma terzo*) non possono essere disposte quando vi siano ragioni per ritenere la presenza di cause ostative al riconoscimento della sentenza di condanna. Le stesse, inoltre, debbono essere revocate (*ex art. 14, comma quinto*) qualora, *dall'inizio della loro esecuzione*, siano inutilmente decorsi i *termini previsti dall'articolo 12, comma sesto*, per la pronuncia della decisione di riconoscimento da parte della Corte d'appello (sessanta giorni, con eventuale proroga di trenta). La revoca della misura è altresì disposta nel caso in cui, entro il termine di *ulteriori tre mesi*, non sia stato deciso il ricorso in cassazione proposto contro la medesima sentenza di riconoscimento.

Il comma sesto, infine, dispone che la revoca o la sostituzione della misura cautelare avviene nelle forme della camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

Nell'art. 15 sono contemplate disposizioni che oggettivamente si ricollegano alle previsioni contenute nell'articolo 14, stabilendosi che, nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata, richiesto dallo Stato di emissione per assicurare che essa resti sul territorio dello Stato in attesa del riconoscimento.

Si tratta di una norma costruita secondo forme e finalità analoghe a quelle delle previsioni da tempo contenute nelle disposizioni che regolano le procedure della cooperazione giudiziaria internazionale (ad es. l'art. 12, della L. n. 69/2005 e l'art. 716 cod. proc. pen): essa, infatti, come affermato dalla Relazione illustrativa, è finalizzata ad evitare che l'efficacia della cooperazione e dei relativi strumenti "venga vanificata dai ritardi conseguenti all'avvio delle procedure di adozione di misure cautelari."

Al più presto, e comunque entro il termine di ventiquattro ore, l'arrestato deve essere posto a disposizione del Presidente della Corte d'appello e deve essere da questi interrogato nelle quarantotto ore successive. Se non deve liberarlo per errore di persona o per mancanza dei presupposti di legge, il Presidente della Corte convalida l'arresto e provvede se del caso all'applicazione delle misure coercitive ai sensi dell'articolo 14, con conseguente avvio della procedura di riconoscimento regolata dall'articolo 12.

12. Gli effetti del riconoscimento.

A seguito del provvedimento di riconoscimento della sentenza straniera, l'esecuzione della pena avviene secondo le regole proprie della legislazione italiana (art. 16, comma primo).

L'equiparazione a tutti gli effetti della pronuncia straniera a quella italiana comporta l'applicabilità di tutte le disposizioni che regolano l'esecuzione della pena, nonché delle cause di estinzione del reato (ammnistia) o della pena (indulto e grazia). Nella determinazione del residuo di pena da scontare è necessario tener conto di quella presofferta nello Stato di emissione.

L'art. 16, comma secondo, stabilisce la regola di competenza secondo cui "provvede d'ufficio" all'esecuzione il Procuratore generale presso la Corte d'appello che ha provveduto a riconoscere la sentenza di condanna straniera; tale Corte, infatti, viene espressamente equiparata, ad ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna all'interno di un procedimento penale ordinario.

Nell'ipotesi in cui la persona condannata, conclusa positivamente la procedura di riconoscimento, si trovi, libera o detenuta, nel territorio dello Stato di emissione, spetta al Ministero della giustizia, tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, accordarsi con l'autorità competente dello Stato di emissione per il materiale trasferimento in Italia della persona condannata (art. 16, comma terzo).

L'art. 17, infine, completa il dispositivo dell'art. 16, stabilendo il principio secondo cui le vicende inerenti al titolo esecutivo restano comunque regolate dalla legislazione dello Stato di emissione. Da tale regola discende la conseguenza per cui la competente autorità giudiziaria italiana fa cessare l'esecuzione della pena o della

misura di sicurezza, “non appena informata” che lo Stato di emissione abbia adottato una qualsiasi decisione che comporti la cessazione – immediata o a termine – dell’esecutività della sanzione a suo tempo applicata.

13. Il principio di specialità.

In conformità all’art. 18 della Decisione quadro, e al tradizionale *acquis* della normativa convenzionale in materia di cooperazione giudiziaria, l’articolo 18, comma primo, del D. Lgs. in esame ribadisce la portata generale del principio di specialità, anche nell’ambito di un modello procedimentale che, come quello in esame, risulta innervato dalle innovative dinamiche del mutuo riconoscimento. Esso, infatti, prevede che la persona trasferita nel nostro Paese per l’esecuzione di una sentenza di condanna non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, e diverso da quello per cui essa è stata trasferita.

Nel comma secondo della disposizione in oggetto, analogamente a quanto già avvenuto in sede di attuazione del mandato d’arresto europeo con la previsione di cui all’art. 26 della L. n. 69/2005, vengono individuate talune eccezioni all’operatività del principio (ad es., il consenso al trasferimento, l’espressa rinuncia al beneficio del principio una volta avvenuto il trasferimento, ecc.). Particolarmente rilevante appare l’eccezione delineata nella lett. g) del comma secondo dell’art. 18, dalla quale si desume che allorquando il trasferimento della persona è avvenuto a seguito della decisione dello Stato di emissione, anche il consenso di quest’ultimo all’estensione permette di derogare al principio di specialità.

Occorre infine rilevare che, al di fuori di tali evenienze, l’autorità giudiziaria italiana può comunque richiedere allo Stato membro di emissione, tramite il Ministero della giustizia, il consenso all’inizio di un procedimento penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato commesso anteriormente, e diverso da quello oggetto del trasferimento. In tal caso, tuttavia, la richiesta deve contenere le informazioni previste dall’art. 26, comma terzo, della L. n. 69/2005, ai fini dell’estensione della consegna nel sistema del mandato d’arresto europeo.

Sulla delimitazione della portata applicativa del principio di specialità soccorrono, comunque, i canoni interpretativi di recente delineati dalla Corte di Giustizia dell’U.E. con la pronuncia del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C-388/08, ove il giudice comunitario si è soffermato sul contenuto delle analoghe disposizioni dettate per il mandato d’arresto europeo con la Decisione quadro 2002/584/GAI.

In particolare, sull’eccezione alla regola della specialità contenuta nell’art. 27, n. 3, lett. c), della Decisione quadro da ultimo menzionata (che riguarda l’ipotesi in cui il procedimento penale non dia luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale), il giudice comunitario ha affermato il principio secondo cui l’eccezione sopra indicata deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un reato diverso da quello che ha dato luogo alla consegna, la procedura di assenso contemplata dall’art. 27, n. 4, della Decisione quadro va azionata - con la

conseguenza che l'assenso deve essere richiesto ed ottenuto - se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà, mentre la persona consegnata può essere anche incriminata e condannata, prima che l'assenso sia stato ottenuto per il diverso reato, purchè nessuna misura restrittiva della libertà personale venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale, ovvero in quella del giudizio per tale reato.

Ne discende che se, all'esito del giudizio, la persona consegnata viene condannata ad una pena o misura restrittiva della libertà, è necessario che lo Stato richiedente ottenga l'assenso perché tale pena possa essere eseguita.

Tuttavia, l'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), non impedisce che la persona venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, "qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo" (espressione con cui la Corte, probabilmente, ha inteso riferirsi alle richieste di consegna aventi ad oggetto una molteplicità di reati, e dunque ad ipotesi di cumulo del titolo custodiale).

E' opportuno infine rilevare che, con la medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha affermato l'ulteriore principio secondo cui per stabilire se il reato considerato sia o no un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell'art. 27, n. 2, della Decisione quadro 2002/584 - tale da imporre lo svolgimento della procedura di assenso contemplata dall'art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della medesima Decisione - occorre verificare se *gli elementi costitutivi del reato*, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una *corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo*. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo, infatti, "sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro".

14. Le disposizioni transitorie.

In conformità alle disposizioni transitorie e di attuazione dettate dagli artt. 28 e 29 della Decisione quadro, l'art. 25, comma primo, del Decreto legislativo in esame stabilisce la data di operatività del nuovo meccanismo del mutuo riconoscimento, individuandola in quella del 5 dicembre 2011. Ne consegue che i provvedimenti di trasmissione all'estero possono essere emessi dopo tale data, e le richieste di riconoscimento dall'estero possono essere ricevute solo se formulate dopo la medesima data.

Come opportunamente precisato dalla Relazione illustrativa, in linea di massima, e conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, della Decisione quadro, il trasferimento da e per l'estero prescinde dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, potendo operare anche rispetto a sentenze divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

Qualora, tuttavia, uno Stato membro si sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'articolo 28, paragrafo 2, della Decisione quadro, ed abbia fatto in tal senso un'apposita dichiarazione, la trasmissione da e verso quello Stato potrà avvenire solo rispetto a sentenze di condanna divenute irrevocabili dopo il 5 dicembre 2011 (art. 25, comma secondo, D.Lgs.). In tal caso, naturalmente, continueranno ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

Il comma quarto, infine, dà attuazione all'articolo 6, paragrafo 5, della Decisione quadro, nella parte in cui riserva alla Polonia un regime speciale in tema di consenso della persona condannata, per il trasferimento dei cittadini polacchi.

Redattore: Gaetano De Amicis

Il Vice Direttore
Domenico Carcano